



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Asse 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico

ATTIVITÀ I.1.1 CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA
INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

DISPOSIZIONI APPLICATIVE
per la rendicontazione degli investimenti in
attrezzature e per la realizzazione dei programmi di
ricerca nell'ambito dei tecnopoli

VERSIONE 3 maggio 2012

Indice

1.	REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	3
1.1	Riferimenti normativi	3
1.2	Criteri generali di ammissibilità	3
1.3	Pagamenti	3
2.	SEDE DEL LABORATORIO.....	4
3.	SPESE PER INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE.....	4
3.1	Spese per attrezzature di nuovo acquisto (lettera a. art. 6 della convenzione)	4
3.2	Conferimento di attrezzature ai laboratori (lettera b. art. 6 della convenzione)	4
4.	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA	5
4.1	Spese per nuovo personale dedicato (lettera c. art. 6 della convenzione)	5
4.1.1	<i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ALTRI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO</i>	6
4.1.2	<i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PRIVATO (CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ DI CAPITALI)</i>	8
4.2	Spese per personale strutturato (lettera d. art. 6 della convenzione)	9
4.2.1	<i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ALTRI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO</i>	10
4.2.2	<i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PRIVATO (CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ DI CAPITALI)</i>	10
4.3	Altre spese dirette (lettera e. art. 6 della convenzione)	10
4.4	Spese generali (lettera f. art. 6 della convenzione)	11
5.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	11
6.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI	12
7.	RELAZIONE TECNICA.....	12
8.	MODIFICHE	12
9.	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI.....	13
10.	DOCUMENTAZIONE ORIGINALE	13

1. Regole generali sull'ammissibilità delle spese

1.1 Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni applicative si riferiscono ai programmi di ricerca da realizzarsi nell'ambito dell'Attività I.1.1. del POR-FESR 2007-2013 ed approvati dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n.1817/2009.

Costituiscono riferimenti normativi per la rendicontazione delle spese i seguenti documenti:

- Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ed in particolare, l'art. 56;
- Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, ed in particolare, l'art. 7;
- Il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- la deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 736/2008, Linee guida per l'attuazione dell'Attività I.1.1 del POR-FESR 2007-2013

1.2 Criteri generali di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della dell'Attività I.1.1. del POR-FESR 2007-2013, le spese devono:

1. essere necessarie alla realizzazione del programma di ricerca e pertinenti al piano di lavoro previsto;
2. essere realmente sostenute e a condizioni di economicità;
3. essere determinate nel rispetto delle regole di contabilità in uso presso il beneficiario;
4. essere regolarmente registrate nella contabilità del beneficiario. Le procedure contabili utilizzate per la registrazione dei costi sostenuti e dei contributi ricevuti dal beneficiario devono rispettare la normativa nazionale in materia.

Non sono ammissibili le spese per le quali beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale (inclusi finanziamenti regionali) o comunitario

Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili (cfr. art.3 DPR n.196 del 03/10/08).

L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è ammissibile se non recuperabile. Per altre imposte e tasse si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR n.196 del 03/10/08.

1.3 Pagamenti

Ai fini della ammissibilità delle spese rendicontate, i pagamenti da parte del beneficiario possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria, carta di credito aziendale o assegno non trasferibile emesso dal beneficiario. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte ed in particolare gli importi regolati per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

Nel caso di pagamento tramite carta di credito aziendale la quietanza sarà dimostrata sia dall'estratto conto della carta di credito sia dall'estratto conto bancario che attesti l'effettivo addebito. Nel caso di transazioni con la carta di credito per i pagamenti in valuta straniera verrà considerata la valuta riportata nell'estratto conto.

Nel caso di pagamento tramite assegno non trasferibile la quietanza sarà dimostrata dalla fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti l'effettiva uscita finanziaria dalla Banca.

Nel caso di pagamenti in valuta estera saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario, pertanto il relativo controvalore in EURO è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

2. Sede del laboratorio

La sede di ciascun laboratorio è specificata negli allegati 1 e 2 della convenzione. Qualora la sede definitiva del laboratorio nel Tecnopolo di riferimento non sia ancora disponibile all'atto della firma della convenzione, gli allegati 1 e 2 specificano anche la sede o le sedi provvisorie di ciascun laboratorio. All'interno di tali sedi, chiaramente identificate e delimitate, dovranno essere prevalentemente realizzate le attività di ricerca e dovranno essere collocate le attrezzature, salvo i casi di impedimento oggettivo, che dovranno essere preventivamente segnalati alla Regione. In caso di sopralluoghi da parte di personale della Regione o di altri soggetti da essa incaricati, si farà riferimento dunque alle sedi definitive o provvisorie indicate negli allegati 1 e 2 della convenzione.

3. Spese per investimenti in attrezzature

3.1 Spese per attrezzature di nuovo acquisto (lettera a. art. 6 della convenzione)

Sono ammissibili spese per attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche, incluso software, da impiegare per le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico che si realizzano nei laboratori. Sono incluse le spese di manutenzione delle attrezzature. Sono inoltre incluse le spese per l'acquisto di arredi funzionali alle attività dei laboratori, con esclusione di suppellettili e complementi di arredo.

Nel caso di attrezzature prototipali, non reperibili sul mercato, realizzate internamente al laboratorio mediante l'assemblaggio di parti e componenti fatte realizzare su proprie specifiche, qualora tale attrezzatura non sia utilizzabile a fini commerciali, è ammissibile il costo sostenuto per le parti ed i componenti acquistati.

Le spese per l'acquisto di attrezzature usate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art 4 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, e devono comunque essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Possono essere rendicontate spese sostenute dopo l'01/01/2007. Per spese sostenute si intendono fatture con data uguale o successiva all'01/01/2007 e con pagamento effettuato dopo tale data.

Tutti i beni acquistati devono risultare inventariati presso il laboratorio al quale sono destinati. Essi devono essere fisicamente collocati nella sede, anche provvisoria, del laboratorio di appartenenza, tranne per i casi di oggettivo impedimento, che dovranno essere preventivamente segnalati alla Regione.

Documenti giustificativi

La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base dei seguenti documenti giustificativi:

- fattura del fornitore con la descrizione del bene acquistato: (in fase di presentazione della rendicontazione inviare pdf della fattura e non cartaceo, successivamente verrà visionata e timbrata l'originale)
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato in fattura; (da inviare solo il pdf)
- copia del libro cespiti o altro documento equivalente che dimostri l'attribuzione del bene al laboratorio oggetto del finanziamento. da inviare solo il pdf)

3.2 Conferimento di attrezzature ai laboratori (lettera b. art. 6 della convenzione)

Le attrezzature acquistate prima dell'01/01/2007 che vengono conferite dal Beneficiario ai laboratori, mediante reinventariamento o altra procedura di analogo effetto, possono essere rendicontate qualora il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti. Sono ammissibili i conferimenti effettuati dopo la costituzione dei laboratori di cui all'Art. 1 ed entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Il valore complessivo delle attrezzature conferite non può superare il 25% del totale degli investimenti in attrezzature (somma degli importi di cui alle lettere a. e b. dell'art. 6 della convenzione)

Possono essere conferite unicamente attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche di proprietà del beneficiario, e strettamente necessarie per la realizzazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico dei laboratori.

Al fine della determinazione del valore del bene da conferire, il beneficiario può optare per uno dei due seguenti metodi:

- a. il valore è determinato sulla base di una perizia giurata emessa da un esperto indipendente, che attesti il valore di mercato del bene al momento del suo conferimento al laboratorio; il costo della perizia costituisce spesa ammissibile in questa stessa categoria di costo.
- b. il valore è determinato sulla base dell'ammortamento residuo del bene, così come risulta dalla contabilità del beneficiario, al momento del suo conferimento al laboratorio.

Documenti giustificativi

La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base dei seguenti documenti giustificativi:

- copia del libro cespiti e/o di altro documento contabile del beneficiario che attesti il conferimento del bene al laboratorio; da inviare solo il pdf)
- nel caso a., perizia giurata in originale; CV del perito; eventuale documentazione di spesa e di pagamento per il costo della perizia;
- nel caso b., copia del libro cespiti e delle scritture contabili da cui si evinca il valore residuo dell'ammortamento del bene al momento del suo conferimento; da inviare solo il pdf)
- dichiarazione da parte del beneficiario che la spesa per l'acquisto del bene conferito non sia stata precedentemente oggetto di una agevolazione erogata nell'ambito di specifiche misure di sostegno pubbliche. Per misure di sostegno pubbliche si intendono finanziamenti assegnati a seguito di bandi o di altre procedure di tipo valutativo, negoziale o automatico. Non rientrano in questa tipologia i finanziamenti ordinari e i trasferimenti pubblici per il funzionamento degli enti di ricerca pubblici e degli enti del servizio sanitario nazionale.

4. Spese per la realizzazione dei programmi di ricerca

4.1 Spese per nuovo personale dedicato (lettera c. art. 6 della convenzione)

Rientra in questa categoria il personale dipendente o non dipendente che presta il 100% della sua attività lavorativa nell'ambito del laboratorio. Tale condizione deve risultare dal contratto di assunzione, o da altro documento ufficiale del beneficiario. E' inoltre necessario che il contratto, o altro documento equivalente, si riferisca esplicitamente allo *svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dei laboratori finanziati con il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – Attività I.1.1 "Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico"*.

Sono escluse da questa voce le spese per il personale che svolge attività di segreteria, amministrativa, gestionale di carattere ordinario. Tali spese si ritengono incluse nel forfait delle spese generali.

I costi per il personale rientrante in questa categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della manifestazione di interesse alla Regione da parte del beneficiario.

Nel caso di contratti stipulati precedentemente alla sottoscrizione della convenzione, che non riportino esplicitamente il riferimento al programma dei tecnopoli così come sopra specificato, al fine di dare continuità alle attività dei laboratori della Rete Alta Tecnologia già sostenuti, saranno comunque considerati ammissibili i costi per i contratti stipulati relativamente al personale dedicato ai laboratori di ricerca finanziati con la misura 3.4 del PRRIITT, qualora non già rendicontati nell'ambito della suddetta misura. Sono inoltre ammissibili i contratti stipulati prima della firma della convenzione ma dopo la presentazione della manifestazione di interesse, purchè si riferiscano alle stesse tematiche di ricerca oggetto del programma di ricerca del laboratorio (allegato 2 alla convenzione).

Una quota non inferiore al 60% delle unità di personale che rientrano in questa categoria dovrà essere assunto con contratti di durata almeno triennale. Oltre ai contratti stipulati con durata triennale al momento della firma, al fine del raggiungimento della quota del 60% vengono considerati triennali anche:

- i contratti stipulati nell'ambito dei laboratori finanziati con la misura 3.4 del PRRITT e successivamente prorogati o rinnovati con riferimento al programma Tecnopoli, purché la durata complessiva dei due contratti non sia inferiore a tre anni;
- i contratti stipulati prima della firma della convenzione ma dopo la presentazione della manifestazione di interesse che prevedano una durata inferiore a tre anni e che siano relativi alle stesse tematiche di ricerca previste per il laboratorio, a condizione che siano successivamente prorogati o rinnovati fino ad una durata complessiva non inferiore a tre anni

Nel caso di convenzioni di durata inferiore ai tre anni, il 60% delle unità di personale dovrà essere assunto con contratti di durata almeno pari a quella della convenzione.

Il rispetto della condizione relativa al 60% dei contratti di durata non inferiore a 3 anni verrà verificato con riferimento ai contratti stipulati entro il primo anno di attività del laboratorio, calcolato a partire dalla data di firma della convenzione. Ad esempio, nel caso di una convenzione stipulata il 31/12/2010, verranno calcolati tutti i contratti stipulati entro il 31/12/2011 e di questi dovrà essere verificato che almeno il 60% abbia durata non inferiore a 3 anni. I contratti risolti prima della scadenza per qualsiasi motivo, e successivamente sostituiti con un nuovo contratto, verranno considerati come un'unica posizione e quindi conteggiati una sola volta.

4.1.1 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ALTRI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO

Sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- assunzioni a tempo determinato o indeterminato;
- contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- assegni di ricerca;
- borse di ricerca;
- contratti di collaborazione professionale (con partita iva), a condizione che siano di durata non inferiore a 12 mesi e che prevedano che la collaborazione sia resa presso il laboratorio, per un numero di giornate non inferiore a 120 per anno. Tali condizioni dovranno essere specificate nel contratto. Contratti di collaborazione professionale che non rispettino tali condizioni potranno comunque essere rendicontati alla voce "Altri costi diretti".

Sono ammissibili i costi unicamente per personale assunto o a contratto direttamente con il beneficiario, non è cioè ammissibile personale che opera presso il beneficiario in comando o in distacco da altri soggetti.

Non sono ammissibili le borse di dottorato, né altre forme contrattuali che si configurino come mera attività di formazione.

Non sono in alcun caso ammesse le collaborazioni occasionali, che possono essere rendicontate alla voce "Altri costi" diretti.

Per il personale dipendente il costo da rendicontare sarà pari al costo effettivo lordo, determinato sulla base della retribuzione effettiva lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali), inclusa l'IRAP se dovuta.

Fermo restando che ogni addetto deve essere dedicato al 100% alle attività del laboratorio, è possibile che sul programma di ricerca oggetto della convenzione possa essere rendicontata solo una parte del tempo di lavoro. In questo caso il costo sarà determinato in base alle ore lavorate sul programma di ricerca, valorizzate al costo medio orario del singolo dipendente. Per ogni dipendente il costo medio orario è dato dalla seguente formula:

$C_{mo} = C/N$, dove:

C = costo effettivo annuo lordo, determinato sulla base della retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali), inclusa l'IRAP se dovuta; in alternativa al costo orario effettivo per ogni singolo dipendente potrà essere utilizzato, se opportunamente documentato, il costo orario medio per la categoria di personale alla quale il dipendente appartiene (ad es. prof. ordinario, prof. associato, ricercatore confermato, ecc.)

N = numero di ore lavorative in un anno, previste dal CCNL di appartenenza, o, ove non previste dal CCNL, determinate sulla base di regolamenti interni del beneficiario o del proprio ente di riferimento (ad es. MIUR).

Per il calcolo del costo medio orario dovranno essere utilizzati i valori di C e di N più recenti disponibili al momento della presentazione di ogni rendicontazione, anche se eventualmente riferiti all'anno precedente a quello a cui si riferisce la rendicontazione.

Per il personale dipendente a tempo determinato il costo da rendicontare sarà al massimo pari all'importo del contratto, maggiorato degli oneri di legge. Fermo restando che ogni addetto deve essere dedicato al 100% alle attività del laboratorio, è possibile che sul programma di ricerca oggetto della convenzione possa essere rendicontata solo una parte del tempo di lavoro. In questo caso dovrà essere dichiarata la % di tempo di lavoro che viene rendicontato sul programma di ricerca

Per il personale non dipendente il costo da rendicontare sarà massimo pari all'importo del contratto o dell'assegno di ricerca, maggiorato degli oneri di legge. Fermo restando che ogni addetto deve essere dedicato al 100% alle attività del laboratorio, è possibile che sul programma di ricerca oggetto della convenzione possa essere rendicontata solo una parte del tempo di lavoro. In questo caso dovrà essere dichiarata la % di tempo di lavoro che viene rendicontato sul programma di ricerca.

Documenti giustificativi

Per il personale dipendente a tempo indeterminato:

- lettera di assunzione o altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)
- prospetto di calcolo del costo orario medio per singolo addetto;
- time sheet (timbrato e firmato) per singolo addetto e per singolo mese, con le indicazioni delle ore lavorate sul programma di ricerca, firmato dal dipendente e dal responsabile del laboratorio; (da inviare solo PDF, l'originale cartaceo dovrà essere trattenuto presso il laboratorio e reso disponibile in sede di controllo in loco)
- documento attestante il pagamento a favore dei dipendenti, ad es. mandati di pagamento.

Per il personale dipendente a tempo determinato:

- contratto e ogni altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)
- prospetto di calcolo del costo effettivo lordo complessivo del periodo rendicontato, con indicazione degli oneri a carico del datore di lavoro;
- documento attestante il pagamento a favore dei collaboratori, ad es. mandati di pagamento. (da inviare solo in pdf)

Per il personale non dipendente:

- contratto e ogni altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)

- attestazione del calcolo del costo effettivo lordo complessivo del periodo rendicontato, con indicazione degli oneri a carico del datore di lavoro firmato e timbrato (da inviare solo in pdf);
- documento attestante il pagamento a favore dei collaboratori, ad es. mandati di pagamento.(da inviare solo in pdf)

4.1.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PRIVATO (CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ DI CAPITALI)

Sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- assunzioni a tempo determinato o indeterminato;
- contratti di alto apprendistato.;
- contratti a progetto;
- contratti di collaborazione professionale (con partita iva), a condizione che siano di durata non inferiore a 12 mesi e che prevedano che la collaborazione sia resa presso il laboratorio, per un numero di giornate non inferiore a 120 per anno. Tali condizioni dovranno essere specificate nel contratto. Contratti di collaborazione professionale che non rispettino tali condizioni potranno comunque essere rendicontati alla voce “Altri costi diretti”.

Sono ammissibili i costi per personale assunto o a contratto direttamente con il beneficiario. Sono inoltre considerati ammissibili in questa categoria di spesa:

- i costi sostenuti dal beneficiario per l'attivazione di assegni di ricerca da parte di università o enti di ricerca soci del beneficiario, a condizione che sia chiaramente specificato nel bando e nell'atto di assegnazione che l'assegnista svolgerà a tempo pieno la sua attività presso il laboratorio;
- i costi per le assunzioni, nelle forme contrattuali sopra indicate, sostenuti dai soci del consorzio/società consortile. Tali costi sono ammissibili a condizione che nella lettera di assunzione o nel contratto sia chiaramente specificato che il personale svolgerà la sua attività a tempo pieno presso il laboratorio per tutta la durata del contratto. Le spese che rientrano in questa tipologia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Non sono in alcun caso ammesse le collaborazioni occasionali, che possono essere rendicontate alla voce “Altri costi” diretti.

Per il personale dipendente il costo da rendicontare sarà determinato in base alle ore lavorate sul programma di ricerca, valorizzate al costo medio orario del singolo dipendente. Per ogni dipendente il costo medio orario è dato dalla seguente formula:

$C_{mo} = C/N$, dove:

C = costo effettivo annuo lordo, determinato sulla base della retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali), inclusa l'IRAP se dovuta;

N = numero di ore lavorative in un anno, previste dal CCNL di appartenenza.

Per il calcolo del costo medio orario dovranno essere utilizzati i valori di C e di N più recenti disponibili al momento della presentazione di ogni rendicontazione, anche se eventualmente riferiti all'anno precedente a quello a cui si riferisce la rendicontazione.

I valori dovranno essere arrotondati al 2° decimale.

Per il personale dipendente a tempo determinato il costo da rendicontare sarà pari all'importo del contratto, maggiorato degli oneri di legge. Fermo restando che ogni addetto deve essere dedicato al 100% alle attività del laboratorio, è possibile che sul programma di ricerca oggetto della convenzione possa essere rendicontata solo una parte del tempo di lavoro. In questo caso dovrà essere dichiarata la % di tempo di lavoro che viene rendicontato sul programma di ricerca

Per il personale non dipendente il costo da rendicontare sarà pari all'importo del contratto o dell'assegno di ricerca, maggiorato degli oneri di legge. Per ciascun addetto dovrà essere specificata la % del costo del contratto che viene rendicontato, fermo restando che ogni addetto deve essere dedicato al 100% alle attività del laboratorio.

Documenti giustificativi

Per il personale dipendente a Tempo Indeterminato:

- lettera di assunzione o altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)
- libro unico del lavoro; da inviare solo il pdf)
- prospetto di calcolo del costo orario medio per singolo addetto; (da inviare pdf e cartaceo)
- time sheet per singolo addetto e per singolo mese, con le indicazioni delle ore lavorate sul programma di ricerca, firmato dal dipendente e dal responsabile del laboratorio; (da inviare solo PDF, l'originale firmato dovrà essere trattenuto presso il laboratorio e reso disponibile in sede di controllo in loco)
- documento attestante il pagamento a favore dei dipendenti, ad es. mandati di pagamento. da inviare solo in pdf)

Per il personale dipendente a tempo determinato:

- contratto e ogni altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)
- prospetto di calcolo del costo effettivo lordo complessivo del periodo rendicontato, con indicazione degli oneri a carico del datore di lavoro; (da inviare pdf e cartaceo)
- documento attestante il pagamento a favore dei collaboratori, ad es. mandati di pagamento. (da inviare solo in pdf)

Per il personale non dipendente:

- contratto e ogni altro documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al 100% sulle attività del laboratorio; (da inviare solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa, nelle rendicontazioni successive non sarà più necessario inviarlo)
- prospetto di calcolo del costo effettivo lordo complessivo del periodo rendicontato, con indicazione degli oneri a carico del datore di lavoro; ;(da inviare pdf e cartaceo)
- documento attestante il pagamento a favore dei dipendenti, ad es. mandati di pagamento. (da inviare solo in pdf)

4.2 Spese per personale strutturato (lettera d. art. 6 della convenzione)

Rientra in questa categoria esclusivamente il personale dipendente impegnato sulle attività del laboratorio per una quota inferiore al 100% del proprio tempo di lavoro. Tale quota di tempo dedicato non deve comunque essere inferiore al 20% del tempo di lavoro annuo di ogni unità di personale rendicontata¹. Ai fini del rispetto di questa condizione minima, per quanto riguarda docenti e ricercatori di università, la % di

¹ Il rispetto della quota minima del 20% sarà verificato con riferimento ad ogni singola annualità di progetto, a far data dalla firma della convenzione e per i 3 anni successivi. La prima annualità di progetto inizia alla data di sottoscrizione della convenzione e termina 12 mesi dopo, e così via per le annualità 2 e 3. Ad esempio, ipotizzando una convenzione firmata il 01/10/10, ogni dipendente dovrà rendicontare sul laboratorio almeno il 20% del proprio tempo di lavoro in ciascuno dei periodi 01/10/10-30/09/11, 01/10/11-30/09/12, 01/10/12-30/09/13.

Le eventuali ore di lavoro rendicontate nel periodo precedente alla firma della convenzione, oppure successivamente alla scadenza dei 3 anni, in caso di proroga, non sono soggette al vincolo del 20%

tempo dedicato deve essere calcolata sull'ammontare annuo delle ore dedicate all'attività di ricerca, dedotte quindi le ore dedicate alla didattica.

I costi per il personale rientrante in questa categoria sono ammissibili a partire dalla data di costituzione del laboratorio, e comunque non prima della data di presentazione della manifestazione di interesse alla Regione da parte del beneficiario.

Le modalità di calcolo del costo orario medio sono le stesse indicate al paragrafo 4.1 per il personale dipendente.

4.2.1 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ALTRI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO

Oltre alla rendicontazione del personale dipendente del beneficiario, è ammessa anche la rendicontazione di personale dipendente in comando da altri enti pubblici. A questo fine dovrà essere prodotta idonea documentazione che dimostri tale situazione di comando, e che individui le modalità con le quali il costo del personale rimane definitivamente a carico del beneficiario. Nel caso di personale in comando gli obblighi di documentazione del costo sostenuto (buste paga, mandati di pagamento, versamento contributi, ecc.) devono essere comunque assolti, eventualmente attraverso documenti esibiti dall'ente presso cui il dipendente comandato è assunto.

Nel caso di personale dipendente di altri Enti pubblici, che svolge la sua attività lavorativa presso il beneficiario sulla base di una specifica convenzione, il costo rendicontabile sarà esclusivamente la quota di costo del lavoro che è definitivamente a carico del beneficiario.

I documenti giustificativi sono gli stessi indicati al paragrafo 4.1.1 per il personale dipendente, ad eccezione della lettera di assunzione.

4.2.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PRIVATO (CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ DI CAPITALI)

Per le società di capitali è ammessa la rendicontazione del solo personale dipendente del beneficiario.

Per i consorzi e società consortili, oltre alla rendicontazione del personale dipendente del beneficiario, è ammessa la rendicontazione del personale dipendente dei soci, e distaccato presso il beneficiario allo scopo di svolgere attività di ricerca nell'ambito del laboratorio. A questo scopo dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante la durata del distacco e le mansioni attribuite al dipendente distaccato nell'ambito del laboratorio. Gli obblighi di documentazione del costo sostenuto (buste paga, mandati di pagamento, versamento contributi, ecc.) devono essere comunque assolti, eventualmente attraverso documenti esibiti dal socio presso cui il dipendente in distacco è assunto.

I documenti giustificativi sono gli stessi indicati al paragrafo 4.1.2 per il personale dipendente, ad eccezione della lettera di assunzione.

4.3 Altre spese dirette (lettera e. art. 6 della convenzione)

Rientrano in questa categoria di spesa le altre spese sostenute dal beneficiario a partire dalla data di manifestazione di interesse (30/01/2009) e direttamente connesse con la gestione delle attrezzature di cui allegato 1 o con le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico specificate nell'allegato 2 della convenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali spese includono:

- consulenze specialistiche, collaborazioni professionali con singoli professionisti e con società, collaborazioni occasionali, escluse le consulenze a carattere ordinario;
- convenzioni con altri organismi di ricerca;
- materiali di consumo e lavorazioni necessari per le attività di ricerca, inclusi materiali e componentistica necessarie per la realizzazione di prototipi o di attrezzature sperimentali;
- spese per protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale dei risultati delle attività del laboratorio;

- spese per la promozione del laboratorio verso le imprese e per la diffusione dei risultati della ricerca;
- spese per l'allestimento dei laboratori e per renderli funzionali alle attività di ricerca;
- spese per l'accreditamento dei laboratori ai sensi della DGR 1213/07;
- altre spese per la certificazione del laboratorio secondo eventuali specifiche e norme, inclusa la certificazione delle attrezzature;
- spese per manutenzione delle attrezzature non incluse nel contratto di acquisto.

Sono inoltre incluse le spese per missioni sostenute dal personale del laboratorio che viene rendicontato, limitatamente a quelle sostenute per la promozione del laboratorio, nonché quelle sostenute per il coordinamento e la partecipazione alle attività della Rete Alta Tecnologia. Ad esempio sono ammissibili le spese per missioni relative ad incontri con imprese o altri partners, o per la partecipazione a fiere in qualità di espositori. Le spese relative a convegni, seminari, workshops, ecc. sono ammissibili solo se è previsto e documentabile un intervento di promozione del laboratorio. Non sono ammissibili in nessun caso le spese per missioni relative alla partecipazione a convegni, seminari ecc. in qualità di semplici uditori, così come non sono ammissibili le spese per partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento tecnico o attività ad esse assimilabili.

Per qualsiasi spesa che non rientra nell'elenco sopra riportato, o in caso di dubbia attribuzione, è opportuno richiedere preventivamente l'autorizzazione alla spesa alla Regione.

Documenti giustificativi

La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto, lettera d'incarico, convenzione (solo in caso di consulenze); (da inviare solo pdf)
- fattura del fornitore con la descrizione del bene/servizio acquistato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato in fattura ;(da inviare solo pdf)
- Per le spese di missione autorizzazione alla missione, documenti attestanti il rimborso delle spese sostenute ed il relativo pagamento, eventuali documenti a supporto quali ad esempio: agenda dell'incontro/seminario, lettera di invito all'evento, ecc.(da inviare solo pdf)

4.4 Spese generali (lettera f. art. 6 della convenzione)

Le spese generali sono ammissibili forfetariamente fino ad un massimo del 10% del totale delle spese sostenute per la realizzazione del programma di ricerca, di cui ai punti c), d), e) dell'art. 6 della convenzione. La % delle spese generali che si intende rendicontare sarà indicata nell'Allegato 2 della convenzione. La % di spese generali deve essere unica per tutti i laboratori facente capo allo stesso beneficiario.

Ad ogni rendicontazione sarà applicata sulle spese ammesse la % specificata.

In sede di rendicontazione, per le spese generali non sono richiesti documenti giustificativi.

5. Modalità di erogazione del contributo

Le modalità di erogazione del contributo sono quelle indicate all'art. 4 della convenzione.

L'importo di ogni acconto da erogare in occasione della presentazione delle rendicontazioni intermedie sarà determinato nella misura del 50% delle spese rendicontate e validate dalla Regione. Ogni singola rendicontazione intermedia non dovrà necessariamente rispettare le condizioni previste all'art. 6 della convenzione relativamente ai limiti massimi previsti per alcune categorie di spesa, condizioni che dovranno invece essere soddisfatte in sede di rendicontazione finale. Tuttavia, al fine di assicurare un corretto andamento della spesa, qualora in occasione delle rendicontazioni intermedie si verificassero situazioni tali da pregiudicare in prospettiva il rispetto dei limiti suddetti, la Regione potrà richiedere al beneficiario azioni correttive ed eventualmente sospendere temporaneamente il riconoscimento di parte della spesa sostenuta da parte del beneficiario.

Gli atti di erogazione del contributo da parte della Regione terranno conto degli stati di avanzamento della spesa di ogni singolo laboratorio oggetto della convenzione.

6. Modalità di presentazione delle rendicontazioni

Le rendicontazioni dovranno essere presentate entro le scadenze specificate all'art. 4 della convenzione, utilizzando gli appositi moduli che saranno resi disponibili sul sito fesr.regione.emilia-romagna.it. I moduli dovranno essere compilati, stampati, e firmati in originale dal responsabile del laboratorio. Dovrà inoltre essere trasmesso anche il file in formato xls contenente i moduli compilati.

Dovrà essere presentata una rendicontazione distinta per ciascun laboratorio oggetto della convenzione, nonché una tabella riepilogativa del beneficiario nel suo insieme.

Ad ogni rendicontazione dovranno essere allegati in copia i documenti giustificativi indicati nelle sezioni 3 e 4 del presente documento. Successivamente, e prima dell'erogazione del contributo, la Regione comunicherà ai beneficiari quali documenti in originale dovranno essere presentati ed annullati con apposito timbro, nonché le modalità con cui procedere all'annullo.

Oltre ai moduli di rendicontazione ed alla documentazione sopra specificata, in occasione di ogni rendicontazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, redatta in conformità ai modelli che saranno resi disponibili sul sito fesr.regione.emilia-romagna.it;
2. Moduli "anagrafica del creditore" e "modalità di pagamento";

Inoltre, solo per organismi di ricerca di diritto privato (consorzi, società consortili, società di capitali):

3. Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in originale, non anteriore ad 1 mese la data di presentazione della rendicontazione;

Le rendicontazioni e la documentazione allegata dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo
Servizio Politiche di Sviluppo Economico
Viale Aldo Moro 44,
40127 Bologna

7. Relazione tecnica

Ogni rendicontazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica con la descrizione degli investimenti in attrezzature delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico. Le relazioni, una per ciascun laboratorio, dovranno essere redatte in conformità al modello che sarà reso disponibile sul sito fesr.regione.emilia-romagna.it;

8. Modifiche

Modifiche ai programmi di ricerca previsti possono essere apportate con le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 10 della convenzione.

Per una più efficiente gestione delle eventuali richieste di modifica si precisa che per modifiche di lieve entità non è necessario richiedere una autorizzazione preventiva alla Regione, ma è sufficiente che esse siano comunicate in occasione della presentazione delle rendicontazioni, nell'apposita sezione che sarà prevista nel modello di relazione tecnica di cui al paragrafo 7.

Per modifiche di lieve entità si intende:

- modifiche all'elenco delle attrezzature, di nuovo acquisto o conferite, previsto nell'allegato 1 alla convenzione, a condizione che tali modifiche non alterino la funzionalità e l'operatività del laboratorio e non abbiano impatto significativo sulle attività di ricerca previste. Qualora le modifiche comportino l'acquisto di attrezzature non incluse nell'elenco di cui all'allegato 1 di valore unitario superiore a 20.000 euro, dovrà comunque essere richiesta autorizzazione preventiva alla Regione.
- modifiche nel numero di assunzioni previste per ogni tipologia contrattuale per il personale dedicato, a condizione che la modifica avvenga fra contratti di pari durata. Ad esempio, viene considerata modifica

di lieve entità se un assegno di ricerca triennale viene sostituito da un contratto a progetto triennale, o se un assegno/Contratto viene sostituito da una assunzione a tempo determinato.

9. Richiesta di integrazioni

Dopo il controllo di ciascuna rendicontazione potrebbero essere richieste ulteriori integrazioni, chiarimenti e correzioni. Le integrazioni o correzioni andranno inviate entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di mancato ricevimento delle integrazioni entro il periodo indicato, si procederà alla messa in liquidazione del contributo non ammettendo le spese dubbie, mal rendicontato o non integrate. Queste spese potranno essere imputate nella rendicontazione successiva secondo le indicazioni di chiarimento o di correzione ricevute.

10. Documentazione originale

Tutti gli originali timbrati e firmati dovranno essere trattenuti presso il laboratorio e resi disponibili in sede di controllo di primo e secondo livello.